

Disegno di Legge Regionale di iniziativa popolare

“ Conservazione e valorizzazione dei prodotti sardi e dei derivati dalla lavorazione di semole e sfarinati di grano duro”.

Art. 1.

Tutela delle produzioni locali.

1. Tutti i prodotti derivanti dalla lavorazione o utilizzo di semole e sfarinati, che si definiscono “prodotti tipici e/o identitari della Sardegna” devono essere prodotti esclusivamente con semole e sfarinati ottenuti dalla lavorazione di grano duro coltivato in Sardegna.
2. Solamente in annate eccezionali, a seguito di calamità naturali, decretate dalla R.A.S., il termine esclusivamente di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal termine prevalentemente, in misura non inferiore alla percentuale all’uopo stabilita da delibera della Giunta Regionale.

Art. 2.

Istituzione di un marchio identitario di qualità con indicazione di origine ad uso pubblico.

1. La Regione Autonoma della Sardegna si dota di un marchio identitario come certificazione di origine, denominato “Compra Sardo” il quale, messo a disposizione degli imprenditori che aderiscono alla filiera e tramite appositi disciplinari e registri correlati, basati sull’adesione volontaria, certifica che: semole e sfarinati utilizzate per la produzione di pane, pasta, dolci, biscotti e altri prodotti ottenuti con l’uso dei derivati dalla lavorazione del grano duro, provengono esclusivamente da grano coltivato in Sardegna. Si demandano le specifiche agli appositi disciplinari di produzione e contratti di filiera.
2. Il marchio denominato “Compra Sardo”, come da logo allegato e registrato, potrà essere utilizzato anche per altre produzioni locali diverse da quelle indicate al comma 1, qualora sia garantita e certificata la provenienza delle produzioni e della materia prima utilizzata.
3. Il Marchio è apposto sui prodotti che rispondono a criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche, alla loro origine e all’origine delle materie prime utilizzate.
4. Il marchio trasmette: un messaggio principale di qualità e tracciabilità del prodotto e della materia prima utilizzata. Un messaggio di marketing commerciale con invito responsabile alla scelta, per favorire la vendita di tali prodotti e un messaggio secondario di indicazione di origine del medesimo.
5. La Regione Sardegna si riserva la possibilità di modificare il marchio, qualora lo ritenga necessario al fine di migliorarne l’efficacia, purché siano mantenuti integri i principi ispiratori.

Art. 3.

Disciplinari e contratti di filiera

1. I Disciplinari e/o contratti di filiera devono assicurare la partecipazione responsabile di tutti gli attori della filiera del processo produttivo, dalla coltivazione della materia prima alla vendita del prodotto finito, garantendo pertanto la certificazione di prodotto e la certificazione di origine.

2. Tutti i livelli della filiera sono tenuti a garantire la rintracciabilità e la certificazione di prodotto e di origine e ad assumersi le responsabilità derivanti dal utilizzo del marchio "Compra Sardo" di cui alla presente Legge.

Art. 4.

Istituzione dell'Organismo di Controllo e Vigilanza.

1. È istituito presso L'Assessorato Regionale Agricoltura l'Organismo Regionale incaricato della promozione, verifica, controllo, vigilanza e attuazione della presente Legge. Esso tiene l'elenco dei prodotti tipici e identitari, avendo cura di aggiornarlo a seguito di richiesta al medesimo organismo e autorizza, previa sottoscrizione di apposito contratto, l'uso del marchio.
2. L'organismo dovrà essere composto massimo da sette componenti di cui almeno cinque espressione delle associazioni che aderiscono e fanno parte integrante della filiera (agricoltori, artigiani, commercianti, consumatori) e due dipendenti pubblici provenienti dagli enti o agenzie regionali specifiche. I membri e le cariche dell'organismo di controllo sono rinnovati ogni tre anni.
3. L'organismo di controllo e vigilanza, su incarico della Giunta Regionale, nomina le commissioni tecniche per ciascun prodotto o categoria di prodotti, ai quali è riconosciuta la possibilità di utilizzare il marchio "Compra Sardo".
4. Ogni commissione opera su specifiche tecniche individuate in funzione del prodotto o categoria di prodotti per i quali è chiesto l'utilizzo del marchio e nel rispetto dei disciplinari, dei contratti di filiera e della presente legge.

Art. 5.

Misure di sostegno.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, possono essere promosse le seguenti iniziative, conformemente al diritto comunitario:
 - a) Azioni pubblicitarie del marchio;
 - b) Azioni promozionali della commercializzazione;
 - c) Campagne informative al consumo;
 - d) Misure volte all'attuazione dei programmi di controllo di qualità.

Le azioni pubblicitarie del marchio, pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici, possono fare riferimento all'origine geografica del prodotto, purché il messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di qualità.

Le attività di cui al presente articolo possono essere attuate direttamente dalla Regione Sardegna, o su incarico della stessa, da istituti, enti, o associazioni attivi nei rispettivi settori.

Art. 6.

Contributi.

1. Per le iniziative di cui al precedente articolo 5, la Regione Sardegna può anche concedere contributi, alle imprese, alle associazioni, alle organizzazioni, ai consorzi o filiere della categoria e dei prodotti e alle associazioni di categoria e loro emanazioni per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza.

2. Le disposizioni relative alle risorse annue messe a disposizione, alle percentuali di contribuzione e alle modalità di concessione vengono rimandate ad apposita delibera della Giunta Regionale su proposta degli assessori competenti.

Art. 7.

Disciplina e sanzioni.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto dei disposti di cui all'art.1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 10.000. In caso di reiterazione, la sanzione, può estendersi sino a € 20.000.

2. L'uso improprio o non autorizzato del marchio "Compra Sardo" è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3000 a € 15.000. Se l'infrazione è reiterata la sanzione, può estendersi sino a € 25.000.

3. Se l'infrazione è reiterata oltre la seconda volta, si perde automaticamente il diritto all'uso del marchio di cui alla presente legge per un periodo di 12 mesi.

4. La Regione Sardegna nell'ambito delle proprie competenze provvede all'accertamento delle violazioni amministrative accertate e alla irrogazione delle relative sanzioni.

5. L'autorità competente per la gestione del contenzioso è individuata in A.R.G.E.A. SARDEGNA.

6. I controlli di legge sull'osservanza della medesima saranno eseguiti dalle istituzioni competenti per le violazioni accertate.

7. L'amministrazione regionale destina gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al conseguimento delle finalità di cui alla presente Legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi € 250.000 annui a decorrere dall'anno 2011.

Art. 9

Entrata in vigore

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.